

STEFANIA BARONCELLI - EDUARDO GIANFRANCESCO

L'ORGANIZZAZIONE DELLA REGIONE E
DELLE PROVINCE AUTONOME

SEZIONE I – LA REGIONE
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL



Lefebvre Giuffrè

Isbn 9788828868798

Estratto dal volume:

**TRATTATO SULL'ORDINAMENTO
DELLA REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL**

a cura di

AIDA GIULIA ARABIA, MARCELLO CECCHETTI,
SIMONE PAJNO, GIULIO M. SALERNO

Tomo I

PARTE GENERALE

2025

CAPITOLO 4

**L'ORGANIZZAZIONE DELLA REGIONE
E DELLE PROVINCE AUTONOME**

SEZIONE I – LA REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL
di *Stefania Baroncelli* e *Eduardo Gianfrancesco* (*)

SOMMARIO: 1. Introduzione. — 2. Il Consiglio regionale: composizione. — 3. Il Consiglio regionale: funzioni. — 4. La Giunta regionale e il Presidente. — 5. I rapporti fra il Consiglio e l'Esecutivo. — 6. Consiglio delle Autonomie locali, referendum, strumenti di democrazia partecipativa. — 7. I principi dell'organizzazione amministrativa e gli Enti locali. — 8. Regione/Province autonome e giudizio costituzionale.

1. *Introduzione.*

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, come stabilito dall'art. 116, co. 2, della Costituzione, nella formulazione introdotta dalla l. cost. n. 3 del 2001. Tale intervento normativo ha rovesciato l'impostazione originaria, in base alla quale le due Province autonome erano considerate semplici articolazioni della Regione, riconoscendo loro un'autonomia costituzionalmente garantita e una soggettività istituzionale diretta, distinta da quella regionale. Questa modifica costituzionale rifletteva l'evoluzione già avvenuta sul piano statutario. Nello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige del 1948 (il c.d. primo Statuto), la Regione rivestiva un ruolo centrale, essendo titolare della maggior parte delle competenze legislative e amministrative (1). Con la revisione del 1971 (il c.d. secondo Statuto), si è invece verificato un significativo riassetto dei rapporti tra Regione e Province autonome: le competenze più rilevanti sono state sottratte alla Regione e trasferite direttamente alle Province, sia mediante delega regionale sia

(*) Il contributo è frutto di impostazione e riflessione comune dei due Autori. Stefania Baroncelli ha scritto i paragrafi 1-4; Eduardo Gianfrancesco i paragrafi 5-7.

(1) L. cost. n. 5 del 1948 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

tramite trasferimenti di attribuzioni dallo Stato (2). Di conseguenza, la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è stata progressivamente svuotata delle sue funzioni, assumendo un ruolo istituzionale residuale, con competenze limitate e una capacità d'intervento politico significativamente ridimensionata (3). Tale configurazione è il risultato di un compromesso fra le istanze degli abitanti di lingua tedesca e ladina dell'Alto Adige/Südtirol — favorevoli a un distacco da Trento (c.d. *Los von Trient*, o “via da Trento”) e al riconoscimento di una nuova propria Regione — e gli abitanti del Trentino — che invece preferivano il mantenimento della Regione Trentino-Alto Adige. Inoltre, non si può sottacere l'influsso giuridico esercitato dall'Accordo De Gasperi-Gruber, stipulato tra l'Italia e l'Austria nel 1946 e allegato al Trattato di pace di Parigi del 1947. Tale accordo costituisce il fondamento dell'ancoraggio internazionale dell'autonomia, prevedendo all'art. 2 che alle popolazioni residenti nella Provincia di Bolzano e nei comuni bilingui limitrofi della Provincia di Trento sia garantito “l'esercizio di un potere legislativo ed esecutivo autonomo” (4).

La forma di governo della Regione è disciplinata dal Titolo II dello Statuto ed ha caratteri peculiari rispetto a quella delle altre Regioni a Statuto speciale, sia per la rilevanza del fattore etnico-linguistico sia per il riconoscimento di un ruolo predominante alle due Province autonome rispetto alla Regione. Mentre

(2) D.P.R. n. 670 del 1972 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige). Per un approfondimento, si rinvia a G. POSTAL, *L'attuazione del pacchetto e il nuovo Statuto del 1972*, in M. MARCANTONI, G. POSTAL, R. TONIATTI (a cura di), *Quarant'anni di autonomia. Le istituzioni e la funzione legislativa*, Milano, 2011, 62 ss., D. DE PRETIS, *Il secondo statuto del Trentino-Alto Adige/Südtirol: una speciale affermazione dell'autonomia*, in *Le Regioni*, 2022, 435, S. BARONCELLI, *La specialità nello Statuto del Trentino-Alto Adige. Il dibattito politico, le proposte di revisione*, in M. CARDIA (a cura di), *La specialità nello Statuto della Sardegna: un privilegio da cancellare o un valore da preservare?*, Cagliari, 2018, 71 ss. e il numero speciale P. HILPOLD, O. PETERLINI, S. BARONCELLI, R. TONIATTI, *A 50 anni dal secondo Statuto di autonomia dell'Alto Adige e a 30 anni dalla liberatoria Italia-Austria, Una valutazione e uno sguardo al futuro / 50 Jahre Zweites Südtiroler Autonomiestatut 30 Jahre Streitbeilegung Österreich - Italien. Eine Bestandsaufnahme und ein Blick in die Zukunft*, in *europa ethnica*, 2022, 1-2, 3 ss.

(3) G. POSTAL, *L'evoluzione bi-provinciale dell'autonomia e la gestione delle competenze regionali*, in R. TONIATTI (a cura di), *La specialità nella specialità*, Napoli, 2022, 83 ss., R. TONIATTI, *L'organizzazione della Regione e delle Province autonome*, in C. CASONATO, E. HAPPACHER, E. ROSSI, R. TONIATTI, *Lineamenti del diritto costituzionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e delle Province autonome di Trento e di Bolzano/Südtirol*, Torino, 2024, 87 ss. e S. BARONCELLI, *Profili costituzionali del Trentino-Alto Adige/Südtirol*, Torino, 2015.

(4) C. PAGLIARIN, C. PERATHONER, *L'autonomia speciale dell'Alto Adige/Südtirol nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, Napoli, 2025, 49 ss., P. HILPOLD, *Die völkerrechtliche Absicherung der Südtirol Autonomie*, in J. MARKO, S. ORTINO, F. PALERMO, L. VOLTNER, J. WOELK (a cura di), *Die Verfassung der Südtirol Autonomie. Die Sonderrechtsordnung der Autonomen Provinz Bozen/Südtirol*, Baden-Baden, 2005, 39 ss., O. PETERLINI, *Autonomie als Friedenslösung*, Baden-Baden, 2023.

nella Provincia autonoma di Bolzano le minoranze linguistiche costituiscono la maggioranza, per cui si dovrebbe parlare più propriamente di suddivisione della popolazione in tre gruppi linguistici (tedesco, italiano e ladino), nella Provincia autonoma di Trento i gruppi linguistici dei ladini, cimbri e mocheni costituiscono minoranza linguistica rispetto agli italiani (5). Da qui la peculiarità delle soluzioni istituzionali nella composizione degli organi delle due Province autonome e, di conseguenza, della Regione.

2. *Il Consiglio regionale: composizione.*

Lo Statuto, dopo aver specificato che gli organi della Regione sono il Consiglio regionale, la Giunta e il Presidente della Regione (art. 24), s'incetra sulle peculiari caratteristiche istituzionali del Consiglio, che non è a elezione diretta e a suffragio universale, ma ha natura derivata, poiché si compone dei membri dei due Consigli provinciali di Trento e di Bolzano (art. 25), eletti in base alle leggi elettorali delle due Province (6). Il Consiglio si compone di 70 membri, di cui 35 eletti in Alto Adige/Südtirol e 35 eletti in Trentino. In tal modo, si è sancita la trasformazione del Consiglio regionale in organo di sintesi delle due Province, ciascuna con una forma di governo diversa e rappresentativa di una differente specialità (7).

Mentre la forma di governo delle due Province può essere disciplinata con legge provinciale statutaria approvata da ciascun Consiglio provinciale (art. 47, co. 2, Statuto), tale possibilità non è stata prevista dalla l. cost. n. 2 del 2001 per la forma di governo della Regione, che è disciplinata direttamente dallo Statuto. Il Consiglio regionale, però, ha il potere di disciplinare l'iniziativa popolare e il referendum per le leggi regionali (art. 60 Statuto) e di stabilire con legge i « principi generali per l'ordinamento del personale dei Comuni » (art. 65 Statuto).

La particolare natura rappresentativa del Consiglio fa sì che l'attività si divida in due sessioni di eguale durata nelle due Province: 30 mesi a Trento e

(5) L. BUSATTA, *Diritti e tutela delle minoranze*, in S. BARONCELLI (a cura di), *Profili costituzionali del Trentino-Alto Adige/Südtirol*, Torino, 2015, 96.

(6) Sulla natura derivata del Consiglio regionale rispetto ai Consigli provinciali, v. Corte cost., sent. n. 232 del 2006. In dottrina, cfr. M. CARLI, *Diritto regionale*, Torino, 2018, 257.

(7) G. DEMURO, *La forma di governo e il sistema politico-istituzionale*, in F. PALERMO-S. PAROLARI (a cura di), *Le variabili della specialità. Evidenze e riscontri tra soluzioni istituzionali e politiche settoriali*, Napoli, 2018, 21.

30 mesi a Bolzano (art. 27 Statuto). A tutela della minoranza ladina e del gruppo linguistico dei mocheni e dei cimbri, dal 2017 è prevista anche la possibilità di organizzare sessioni straordinarie concernenti i diritti delle “piccole minoranze” (l. cost. n. 1 del 2017).

L'alternanza riguarda anche le cariche. La funzione di Presidente del Consiglio è svolta per metà consiliatura da un consigliere appartenente al gruppo di lingua italiana e per i successivi 30 mesi da un consigliere appartenente al gruppo di lingua tedesca. È prevista anche la possibilità che tale carica sia svolta da un consigliere del gruppo linguistico ladino; in tal caso, però, occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri del gruppo italiano o tedesco, a seconda che tale carica sia svolta nella prima o nella seconda sessione. I vicepresidenti sono eletti dal Consiglio all'interno di gruppi linguistici diversi da quello del Presidente del Consiglio (art. 30 Statuto).

Valgono per i consiglieri alcune prerogative, così come per i consiglieri provinciali. Essi rappresentano la Regione (art. 28 Statuto) e non rispondono delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni. Sulla insindacabilità dei consiglieri decide l'autorità giudiziaria. Lo Statuto (art. 28, co. 3) delinea anche le incompatibilità vigenti per i consiglieri regionali, che non possono essere parlamentari, membri del Parlamento europeo o di un altro Consiglio regionale. I principi di immunità e di incompatibilità sono riaffermati dal regolamento interno del Consiglio (c.d. regolamento Consiglio), che disciplina anche la dichiarazione di appartenenza al gruppo politico e al gruppo linguistico (8).

I consiglieri regionali devono dichiarare a quale gruppo politico appartengono entro cinque giorni dalla prima seduta; in mancanza, entrano a far parte del gruppo misto. Ogni gruppo politico ha un minimo di due componenti. Oltre a ciò, i consiglieri devono dichiarare la loro appartenenza al gruppo linguistico (art. 13 regolamento Consiglio). Ciò fa sì che anche i consiglieri eletti nel collegio di Trento debbano rendere nota la loro scelta; invece, tale dichiarazione non è necessaria per i consiglieri eletti nel collegio di Bolzano, poiché vale nel loro caso la dichiarazione già resa per l'elezione al Consiglio provinciale. Si tratta di una scelta di peso: la dichiarazione linguistica è pubblica e non può essere revocata per tutta la legislatura. L'elemento etnico condiziona anche la composizione delle commissioni, che devono adeguarsi alla consistenza sia dei

(8) Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige (Regolamento interno del Consiglio regionale), testo coordinato, maggio 2023. Il regolamento interno è approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri (art. 31 Statuto).

gruppi linguistici sia dei gruppi politici presenti in Consiglio (art. 14 regolamento Consiglio). Le frazioni dell'unità vengono considerate come unità intere per favorire i gruppi non presenti nella Giunta regionale, assicurando comunque a ogni gruppo consiliare una rappresentanza in Commissione.

Disposizioni particolari sono stabilite per la composizione delle commissioni d'inchiesta su materie d'interesse regionale. Oltre all'applicazione delle regole previste in generale per le commissioni, si prevede l'uso del voto ponderato per ciascun membro, proporzionato alla consistenza del gruppo politico. Inoltre, per l'adozione della relazione finale occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei membri del Consiglio (art. 15 regolamento Consiglio).

3. *Il Consiglio regionale: funzioni.*

Il Consiglio regionale esercita la potestà legislativa in base allo Statuto, che gli attribuisce le seguenti competenze primarie (o esclusive): ordinamento degli uffici regionali e del loro personale; ordinamenti degli enti para-regionali; ordinamento degli Enti locali; espropriazione per pubblica utilità (ad eccezione delle opere finanziate prevalentemente e direttamente dallo Stato e delle materie di competenza provinciale); libri fondiari; servizi antincendio; ordinamento degli enti sanitari e degli ospedali; ordinamento delle camere di commercio; sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative; contributi per opere pubbliche eseguite da altri enti (art. 4 Statuto). Al momento della stesura del presente contributo, la Camera dei Deputati ha approvato, in prima lettura, alcune modifiche allo Statuto Speciale che hanno modificato i poteri della Regione e delle Province con una serie di adeguamenti, aggiungendo la regolamentazione dei rapporti di lavoro e la relativa contrattazione collettiva ai poteri relativi all'organizzazione degli uffici regionali (A.C. 2473-A). Le competenze concorrenti si limitano alle seguenti: ordinamento degli enti pubblici di assistenza e beneficenza; ordinamento degli enti di credito fondiario e di credito agrario, casse di risparmio, casse rurali e aziende di credito a carattere regionale (art. 5 Statuto). A queste si aggiungono le competenze legislative integrative delle norme legislative statali previste dall'art. 6 dello Statuto in materia di previdenza e assicurazioni sociali e le competenze sulle modifiche alla circoscrizione e l'istituzione di nuovi Comuni (art. 7 Statuto) e sui principi generali sull'ordinamento del personale dei Comuni (art. 65 Statuto).

Lo Statuto prevede varie fattispecie in cui la tutela degli interessi dei gruppi

linguistici incide sul procedimento legislativo (9). Una prima fattispecie è la possibilità che sia chiesta la votazione per gruppo linguistico qualora una proposta di legge sia considerata lesiva della parità dei diritti fra i cittadini dei gruppi linguistici o dei caratteri culturali ed etnici dei gruppi stessi, su richiesta della maggioranza dei membri di un gruppo linguistico (art. 56 Statuto). Nel caso in cui tale richiesta non sia accolta, oppure se la proposta sia approvata nonostante il voto contrario dei due terzi dei membri del gruppo linguistico che ha presentato la richiesta, la legge potrà essere impugnata davanti alla Corte costituzionale dalla maggioranza del gruppo entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione. Tale possibilità è prevista sia per le leggi regionali sia per quelle della Provincia autonoma di Bolzano (cfr. *infra*, par. 3.8).

Una seconda ipotesi riguarda l'approvazione della legge di bilancio e dei rendiconti finanziari presentati dalla Giunta. Come previsto anche per la Provincia autonoma di Bolzano (cfr. *infra*, par. 3.8), è possibile che nella votazione per capitoli del bilancio sia chiesta la votazione per gruppi linguistici da parte della maggioranza di un gruppo linguistico. Se un capitolo del bilancio non ha ottenuto la maggioranza dei voti del gruppo linguistico italiano o del gruppo linguistico tedesco, entro tre giorni interviene nel procedimento una Commissione paritetica di quattro consiglieri eletta a inizio legislatura, che stabilisce l'ammontare e la distribuzione dei fondi. Tale decisione è vincolante per il Consiglio regionale. Il capitolo di bilancio che non ha ottenuto la maggioranza dei voti del gruppo ladino è sottoposto all'esame di una Commissione di tre consiglieri (un italiano, un tedesco e un ladino). Lo Statuto, all'art. 84, prevede che nel caso in cui non si riesca a raggiungere la maggioranza all'interno della Commissione paritetica tedesca/italiana ovvero non si raggiunga l'unanimità nella Commissione con la presenza dei tre gruppi linguistici, il Consiglio regionale trasmetta entro sette giorni il progetto di bilancio con gli atti e i verbali relativi alla sezione autonoma di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa, che decide con lodo.

Il Consiglio esercita anche altre funzioni in base alla Costituzione, lo Statuto e le leggi statali (art. 26 Statuto). Di particolare rilevanza è quella di indirizzo e controllo nei confronti della Giunta. I consiglieri hanno diritto di svolgere la funzione ispettiva e politica presentando interrogazioni e interpellanze. Possono anche presentare mozioni, inclusa quella di sfiducia, come vedremo in seguito (cfr. *infra*, par. 5).

(9) Cfr. M. BERTOLISSI, *Regione - Regioni a Statuto speciale: Trentino-Alto Adige*, in *Enc. dir.*, XXXIX, 1988, e U. POTOTSCHNIG, *Trentino-Alto Adige*, in *Nss. D.I.*, vol. XIX, Torino, 1973, 681.

Il Consiglio regionale ha alcuni poteri di iniziativa e di azione che esplicano i loro effetti nella sfera nazionale. Nelle materie che non rientrano nella competenza della Regione ma che risultano di particolare interesse regionale, il Consiglio può votare un motivato invito al Parlamento a intervenire. Tale invito è trasmesso dal Consiglio regionale al Governo italiano, perché lo inoltri al Parlamento. Inoltre, il Consiglio regionale può esercitare l'iniziativa legislativa *ex art. 71 Cost.* in materia regionale non rientrante nella sua competenza (art. 35 Statuto).

In secondo luogo, le leggi o gli atti aventi valore di legge nazionale possono essere impugnati dal Presidente della Regione, previa deliberazione del Consiglio regionale, per violazione dello Statuto o del principio di tutela delle minoranze linguistiche tedesca e ladina (art. 98 Statuto). In tal caso, il collegio dei capigruppo è convocato in via d'urgenza per permettere al Consiglio di decidere entro il termine utile sulla proposizione dell'impugnativa davanti alla Corte costituzionale (art. 31 regolamento Consiglio). Il Consiglio regionale, inoltre, può impugnare una legge provinciale davanti alla Corte costituzionale per violazione della Costituzione, dello Statuto o del principio di parità fra i gruppi linguistici (art. 97 Statuto).

In terzo luogo, il Consiglio regionale mantiene un filo diretto con la Commissione paritetica *ex art. 107* dello Statuto, competente per dare pareri sulle norme di attuazione adottate con decreto legislativo. Tale Commissione è composta da dodici membri, di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due del Consiglio provinciale di Bolzano (10). I due membri nominati dal Consiglio regionale possono essere invitati per un'audizione in aula o in Commissione legislativa per relazionare sulla loro attività (art. 31-*bis* regolamento).

Infine, il Consiglio regionale partecipa al procedimento di modifica dello Statuto in base alla procedura di cui all'art. 103 dello Statuto, così come modificata dalla l. cost. n. 2 del 2001. Non è molto chiaro il ruolo del Consiglio regionale all'interno del procedimento: da una parte l'art. 103 stabilisce che « L'iniziativa per le modificazioni del presente Statuto appartiene anche al Consiglio regionale » ma dall'altra parte il suo ruolo sembra limitato a quello di presa d'atto delle congiunte proposte dei due Consigli provinciali tramite una « successiva conforme deliberazione » (11). A nostro avviso, il coinvolgimento

(10) Di questi dodici membri, tre devono appartenere al gruppo linguistico tedesco o ladino.

(11) F. PALERMO, *La revisione dello Statuto e i suoi limiti*, in J. MARKO, S. ORTINO, F. PALERMO (a cura di), *L'ordinamento speciale della Provincia autonoma di Bolzano*, Padova, 2001, 846.

del Consiglio regionale pare essenziale, considerata la possibile diversità di opinioni delle due Province riguardo al contenuto della riforma dello Statuto. Questo coinvolgimento consentirebbe di ricondurre il percorso di riforma entro alcuni principi fondamentali, garantendo al contempo punti di contatto fra le istituzioni delle due Province e momenti di riflessione condivisa. Molto più chiaro appare il ruolo del Consiglio regionale nel caso in cui la proposta di modifica dello Statuto sia di iniziativa parlamentare o governativa, poiché in tal caso lo Statuto prevede che l'atto debba essere comunicato al Consiglio regionale e ai Consigli provinciali che si devono esprimere con un parere entro due mesi (art. 103 Statuto).

4. *La Giunta regionale e il Presidente.*

La Giunta regionale è composta dal Presidente della Regione, due Vicepresidenti e dagli assessori. A differenza delle altre Regioni e della Provincia autonoma di Trento, che prevedono l'elezione diretta del Presidente, sia il Presidente sia gli altri membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i suoi membri a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta (art. 36 Statuto). La procedura è, quindi, analoga a quella prevista per l'elezione della Giunta della Provincia autonoma di Bolzano, ma non si prevede la possibilità di chiamare assessori esterni al Consiglio.

In seguito a una convenzione interistituzionale, la carica di Presidente della Regione è ricoperta, a turno, dai Presidenti delle due Province autonome che si alternano ciascuno per metà consiliatura, realizzando una vera e propria "staffetta". Tale meccanismo istituzionale ha avuto l'effetto di togliere, di fatto, alla Regione la possibilità di avere un proprio indirizzo politico che non sia quello riconducibile alla somma degli indirizzi espressi dalle due Province autonome e di legittimare l'alternanza di un Presidente del gruppo tedesco (altoatesino) e del gruppo italiano (trentino). Anche i due Vicepresidenti di Regione devono appartenere l'uno al gruppo tedesco e l'altro al gruppo italiano. I ladini, invece, hanno rappresentanza in Giunta, anche in deroga ai principi della rappresentanza proporzionale. Non esistono obblighi sulla rappresentanza di genere nella composizione della Giunta, per cui tale principio ha stentato ad affermarsi nella pratica e si basa su accordi informali fra le due Giunte provinciali.

La durata della Giunta e il mandato del Presidente coincidono con la durata del Consiglio; alla scadenza di quest'ultimo la Giunta e il Presidente entrano in *prorogatio* e provvedono ai soli affari di ordinaria amministrazione,

finché non sia eletta la nuova Giunta regionale (art. 37 Statuto). È ben vero che lo Statuto prevede i casi eccezionali di revoca consiliare del Presidente e degli assessori, nel caso in cui questi non adempiano agli obblighi di legge; tuttavia, questa eventualità non si è mai verificata nella pratica. Il Consiglio procede alla loro sostituzione nel caso di morte o dimissioni.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione e ad essa spetta: 1) deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi regionali; 2) gestire l'amministrazione per gli affari di interesse regionale (es. Enti locali, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, previdenza complementare); 3) amministrare il patrimonio regionale. Inoltre, la Giunta si occupa delle altre attribuzioni demandate dallo Statuto o da altre disposizioni di legge, come la presentazione di progetti di legge (12), la predisposizione del bilancio e del rendiconto finanziario della Regione (art. 84 Statuto) e la deliberazione dei conflitti di attribuzione davanti alla Corte costituzionale che saranno poi presentati dal Presidente della Regione (art. 98 Statuto). Dal 1997 la Giunta promuove e sostiene le iniziative tese all'integrazione politica europea (d.P.G.R. n. 8/L del 1997). Sostiene gli interventi a favore dei Paesi extracomunitari. Infine, la Giunta esercita tutte le attribuzioni delegate dal Consiglio (ad eccezione degli atti legislativi) e deve essere consultata nel caso di istituzione e disciplina dei servizi nazionali di comunicazione e dei trasporti, che siano di particolare interesse per la Regione (artt. 45 e 46 Statuto).

A ciò si aggiungono alcuni poteri rilevanti che lo Statuto all'art. 104 attribuisce, genericamente, alla Regione e che sono esercitate dalla Giunta in via di prassi, sebbene siano più propriamente di competenza consiliare. Si tratta, in primo luogo, delle importanti modifiche al Titolo VI (relativo alle finanze) e all'art. 13 dello Statuto (modalità e assegnazione delle concessioni per grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico) che possono essere approvate con legge statale (e non costituzionale), su concorde richiesta del Governo e, per quanto di competenza, della Regione (*de facto* della Giunta) o delle Province autonome (13).

Il Presidente della Regione rappresenta la Regione (e quindi gli interessi regionali a livello politico e di alta amministrazione) e presiede la Giunta, ripartendo gli affari fra gli assessori (art. 42 Statuto). Promulga le leggi regionali

(12) I disegni di legge di iniziativa giuntale devono essere accompagnati da una relazione tecnica sull'impatto finanziario, organizzativo e procedurale delle norme (art. 90, co. 1-ter (regolamento del Consiglio)).

(13) L'esercizio di tale importante potere da parte della Giunta è criticato dalla dottrina, che ritiene preferibile attribuirlo al Consiglio, per motivi democratici e di rispetto del principio di rappresentanza. Cfr. E. REGGIO D'ACI, *La Regione Trentino-Alto Adige*, Milano, 1982, 29 e F. GUELLA, *Il principio negoziale nei rapporti finanziari tra livelli di governo*, in *Le Regioni*, 2014, 158.

(art. 55, co. 4, Statuto) ed emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta (art. 43 Statuto). In qualità di Presidente di una Regione a Statuto speciale, ha il diritto di partecipare alle sedute del Consiglio dei ministri quando sono trattate questioni che riguardano la Regione. Il Presidente dirige, inoltre, le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, attenendosi alle istruzioni del Governo (art. 41 Statuto); come nel caso della delega in materia di giustizia.

5. *I rapporti fra il Consiglio e l'Esecutivo.*

Data la sua natura derivativa, la formula dell'elezione diretta del Presidente della Regione prevista dall'art. 126, co. 3, Cost. per le Regioni a Statuto ordinario e successivamente applicata alle Regioni a Statuto speciale sulla base della l. cost. n. 2 del 2001, non si applica alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol (14). La Regione non ha la possibilità di scegliere il modello di elezione diretta del Presidente, che è invece disponibile per la Provincia Autonoma di Bolzano (art. 50, co. 3, Statuto). (15) Per l'elezione del Presidente e degli altri membri della Giunta, come già visto, è competente il Consiglio regionale che li elegge tra i suoi membri a maggioranza assoluta, ferma restando l'alternanza dei due Presidenti di Provincia alla Presidenza di Regione stabilitasi per prassi. Le mozioni di fiducia e di sfiducia nei confronti della Giunta devono essere motivate e votate per appello nominale; è però prevista la possibilità di votare a scrutinio segreto, trattandosi di votazioni su persone.

Il regolamento del Consiglio (art. 107, co. 1, 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater*) prevede alcune disposizioni sulla mozione di sfiducia: deve essere sottoscritta da almeno cinque consiglieri (art. 107) e può essere presentata sia nei confronti del Presidente della Regione sia nei confronti della Giunta o della maggioranza dei componenti della Giunta. In entrambi casi la Giunta cade nella sua totalità, poiché la fiducia si estende all'intero collegio. La Giunta sfiduciata resterà in carica per l'ordinaria amministrazione, finché non sarà eletta una nuova Giunta. Diverso è il caso in cui la sfiducia riguardi un solo assessore; in tal caso egli decade dal mandato.

(14) M. COSULICH, *Autonomia e specialità nell'ordinamento repubblicano*, Torino, 2024, 20; A. D'ATENA, *Diritto regionale*, Torino, 2010, 243, M. ROSINI, *Statuti regionali e armonia con la Costituzione*, Torino, 2016, 102.

(15) Art. 50, co. 3, dello Statuto: « L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio provinciale ».

6. *Consiglio delle Autonomie locali, referendum, strumenti di democrazia partecipativa.*

Soprattutto per quanto riguarda la partecipazione di organi rappresentativi degli interessi delle comunità infra-regionali, quali sono i Consigli delle autonomie locali, all'attività della Regione occorre tenere conto della peculiare conformazione istituzionale assunta dalla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, ampiamente evidenziata nella trattazione dedicata alle Province Autonome: articolazione che ha visto progressivamente ridursi il ruolo della Regione in quanto tale e l'assunzione di un ruolo centrale e prevalente da parte delle Province autonome (16). Coerente con il ruolo statutario/costituzionale delle Province autonome di Trento e Bolzano appare quindi l'assenza di un Consiglio delle Autonomie locali a livello regionale — secondo quanto riconosciuto dalla stessa Corte cost. in sede di interpretazione della portata dell'art. 10 della l. cost. n. 3 del 2001 (17) — e la valorizzazione dei Consigli operanti a livello di ciascuna Provincia autonoma anche nella dimensione regionale.

La disciplina di riferimento è posta dalla l.r. n. 1 del 2011 che specifica le funzioni di iniziativa legislativa regionale dei due Consigli (art. 1), quelle consultive obbligatorie nei confronti degli atti di iniziativa della Giunta regionale in materia di Enti locali (art. 2), nonché dal regolamento interno del Consiglio regionale per quanto riguarda il coinvolgimento dei Consigli nel procedimento di formazione delle leggi regionali (art. 38 del regolamento interno).

Anche per quanto riguarda l'istituto referendario è da considerare lo spostamento del baricentro istituzionale verso le Province autonome e, quindi,

(16) Su tale assoluta peculiarità dell'esperienza qui analizzata si rinvia, per tutti, ad A. D'ATENA, *La coesistenza di tre autonomie sullo stesso territorio. Il caso del Trentino-Alto Adige/Südtirol*, cit. Sull'evoluzione di questa nel tempo, con riferimento alla Regione ed alle Province autonome, cfr. ora R. TONIATTI, *L'organizzazione della Regione e delle Province autonome*, in C. CASONATO, E. HAPPACHER, E. ROSSI, R. TONIATTI, *Lineamenti del diritto costituzionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e delle Province autonome di Trento e di Bolzano/Südtirol*, cit., 87 ss. La necessità di un ulteriore adeguamento dello Statuto che salvaguardi le competenze di autonomia all'interno di un quadro comunque di unità del sistema costituzionale è ora evidenziata da F. PALERMO, *La proposta di revisione degli statuti speciali: autonomia anche dallo Stato di diritto?*, in *federalismi.it.*, 14, 2024, 260 ss., a fronte di proposte che rischiano di comprometterla.

(17) Corte cost., sent. n. 370 del 2006, punto 4.2.1 del *Cons. in dir.* Cfr. comunque il punto 5 per il riconoscimento in capo alla Regione di prevedere modalità procedurali volte a realizzare « forme organizzative stabili di raccordo tra l'ente-Regione e gli enti locali ispirate dalla esigenza di assicurare la osservanza del principio di leale collaborazione » alla luce anche della potestà legislativa primaria in tema di ordinamento degli Enti locali riconosciuta alla Regione. Sui raccordi con gli Enti locali si veda anche il par. 4 del cap. 10 della parte generale di questo *Trattato*.

il rilievo assunto dalla configurazione dell'istituto nei due ordinamenti di Trento e Bolzano (18). Per quanto riguarda il livello regionale, la "norma di riconoscimento" dell'istituto, posta dall'art. 60 dello Statuto, rinvia alla legge regionale per la disciplina del referendum su leggi regionali. La disciplina attuativa è (ancora) contenuta nella l.r. n. 11 del 1957 (in più occasioni integrata e modificata), avente ad oggetto la disciplina del « Referendum per l'abrogazione di leggi regionali » ed ivi, tra l'altro, previsioni in ordine: alle materie escluse; al limite temporale di un anno per la proposizione del quesito abrogativo rispetto all'entrata in vigore della legge; al *quorum* di partecipazione al referendum (art. 1); al controllo di ammissibilità svolto da una Sezione della Corte d'Appello di Trento (art. 7); al giudizio sulle contestazioni, attribuito alla Corte d'Appello di Trento (art. 17); alla proclamazione dell'esito favorevole all'abrogazione da parte del Presidente della Giunta regionale, con potere di differire l'effetto abrogativo per non più di 90 giorni, previa deliberazione della Giunta (art. 19); all'effetto preclusivo della riproposizione fino alla legislatura regionale successiva e comunque per due anni in caso di bocciatura del quesito (art. 20). Non vanno dimenticate le potestà regionali in tema di disciplina del referendum nell'ordinamento dei Comuni, sulla base della competenza della Regione medesima in materia di ordinamento degli Enti locali: cfr., a questo proposito, diverse previsioni contenute nel codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol: art. 4 (referendum sugli statuti comunali), artt. 15-16-*bis* (conformazione del referendum popolare comunale) e, soprattutto, il Titolo VI del codice, relativo ai referendum relativi alla modifica delle circoscrizioni territoriali *ex* art. 7 dello Statuto.

Anche per quanto riguarda gli istituti di democrazia partecipativa, la parte più consistente della disciplina si riferisce all'ordinamento dei comuni, in quanto conformato dalla legge regionale. Va segnalato, al riguardo, come la valorizzazione degli istituti di partecipazione dei consociati alla vita amministrativa locale sia da tempo presente nell'esperienza del Trentino-Alto Adige/Südtirol: ne costituisce riprova la l.r. n. 15 del 1978 in materia. Attualmente il riferimento è alla disciplina organica contenuta nel Capo IV del codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol. Al di là della disposizione di principio in materia posta dall'art. 14 ed al rinvio agli statuti comunali per l'implementazione del principio, si vedano in particolare gli istituti dell'azione popolare (art. 12, con rinvio alla disciplina posta dalla legge

(18) Cfr. art. 47 Statuto per l'attribuzione alla legge statutaria provinciale della competenza a regolare il referendum « abrogativo, propositivo e consultivo » in ambito provinciale. Si rinvia alla sezioni II e III di questo capitolo dedicate alle due Province autonome per ulteriori considerazioni al riguardo nonché alla sez. IV del cap. 5 della parte generale di questo *Trattato*.

statale); della trasparenza amministrativa ed accesso alla documentazione amministrativa (art. 13 con rinvio alla l.r. n. 10 del 2014, in quanto non derogata dalla legislazione provinciale ritenuta fonte competenzialmente preferenziale); del difensore civico (art. 17).

Per quanto riguarda la partecipazione al procedimento legislativo regionale, sulla base del rinvio operato dall'art. 60 dello Statuto, la disciplina dell'iniziativa popolare nella formazione delle leggi regionali è posta dalla l.r. n. 15 del 1972 e dalle previsioni degli artt. 32, co. 7 e 11-ter, 36, 67 e 90. Si tratta di disposizioni che introducono previsioni di (leggero) favore procedurale per i disegni di legge di tale tipo (cfr. art. 32, co. 11-ter (19) e 36 (20) del regolamento).

7. *I principi dell'organizzazione amministrativa e gli Enti locali.*

Già nel par. precedente è emerso come la più volte sottolineata peculiarità dell'ordinamento autonomistico del Trentino-Alto Adige/Südtirol rappresentata dalla centralità assunta dalle Province autonome rispetto all'Ente regionale vada rapportata in concreto alle relazioni tra Regione ed Enti locali sub-provinciali (essenzialmente i Comuni). Sotto questo punto di vista, va sottolineato come lo svolgimento delle funzioni amministrative ha da sempre visto la centralità della dimensione comunale in quanto dimensione più vicina agli interessati, con un'ispirazione sostanziale, quindi, al principio di sussidiarietà verticale. In questa prospettiva, già con riferimento alla formulazione originaria dello Statuto si era evidenziata come la preminenza accordata alla Regione rispetto alle Province andava letta e contestualizzata alla luce della previsione statutaria sulla delega e l'avvalimento agli enti sub-regionali come modo di esercizio ordinario delle funzioni amministrative (art. 14 dello Statuto del 1948) (21) e sulla configurazione della Regione come ente "di ordinamento" e non di azione concreta (22).

Tale vocazione ordinamentale della Regione trova la sua consacrazione normativa nell'art. 4, n. 3) dello Statuto vigente che attribuisce alla competenza legislativa primaria della Regione la materia dell'«ordinamento degli Enti locali

(19) Il comma prevede la possibilità per il primo firmatario del disegno di legge di iniziativa popolare di presentare osservazioni per l'Aula, in caso di approvazione di emendamenti al testo da parte della Commissione consiliare.

(20) La disposizione prevede la non decadenza a fine legislatura per le proposte di legge di iniziativa popolare e le petizioni ed il loro esame nella legislatura successiva. Difettano, peraltro, previsioni volte a rafforzare ulteriormente l'iter di tale tipologia di disegni di legge.

(21) S. BARTOLE, *Regione Trentino-Alto Adige*, cit., 2.

(22) U. POTOTSCHNIG, *Trentino-Alto Adige*, in *Nss. D.I.*, vol. XIX, Torino, 1973, 687 s.

e relative circoscrizioni » (23). Si tratta di una soluzione che consente interessanti comparazioni con il modello di disciplina ordinamentale previsto per le Regioni a Statuto ordinario, ove, come è noto, la l. cost. n. 3 del 2001 ha riservato alla competenza esclusiva statale la disciplina della « legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane » (24).

In particolare, si pone di interesse — anche nella prospettiva di eventuali revisioni del modello vigente per le Regioni ordinarie — la dissociazione imposta dallo Statuto costituzionale di autonomia tra la appena ricordata competenza ordinamentale sugli Enti locali sub-provinciali, la potestà legislativa nelle materie incise dall'attività comunale, in buona parte spettante alle Province autonome *ex artt.* 8 e 9 dello Statuto (25), e la potestà amministrativa che in base alla previsione dell'art. 18 dello Statuto esclude un ruolo rilevante della Regione che « esercita normalmente le funzioni amministrative delegandole alle Province, ai comuni ed agli altri Enti locali o valendosi dei loro uffici ». Di qui l'efficacia della definizione della Regione come “ente ad amministrazione indiretta necessaria” coniata in realtà con riferimento alle Regioni ordinarie nell'esperienza del primo regionalismo nella formulazione originaria dell'art. 118 Cost. ma nell'esperienza di queste sottoposta a non poche linee di tensione (26).

La presenza nell'ordinamento alto-atesino di un ulteriore livello di enti a competenze legislative ed amministrative garantite (le Province autonome) dovrebbe aiutare ad intendere nel suo nucleo ristretto ed essenziale le competenze ordinamentali sugli Enti locali della Regione permettendo di sperimentarne in concreto le potenzialità e la funzionalità (27). Ciò tenuto conto anche

(23) Testo introdotto ad opera dell'art. 6 della l. cost. n. 2 del 1993. Su tale competenza, cfr. ora G. POSTAL, *La competenza legislativa regionale in materia di governo locale*, in C. CASONATO, E. HAPPAHER, E. ROSSI, R. TONIATTI, *Lineamenti del diritto costituzionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e delle Province autonome di Trento e di Bolzano/Südtirol*, cit., 477 ss.

(24) Art. 117, co. 2, lett. p) Cost.

(25) A queste vanno aggiunte le nuove competenze acquisibili in forza della previsione dell'art. 10 della l. cost. n. 3 del 2001. Per queste si pone il problema dell'imputazione alla Regione od alle Province di tali competenze *in primis* legislative: per la valorizzazione a tal fine del criterio della connessione con materie già presenti in Statuto, cfr. A. D'ATENA, *La coesistenza di tre autonomie sullo stesso territorio. Il caso del Trentino-Alto Adige/Südtirol*, cit., 2209 (del testo pubblicato in *Giur. cost.*).

(26) Linee di tensione conseguenti al modello non univoco di rapporti tra Regioni ed Enti locali presente nel testo originario della Costituzione: sul punto cfr. A. D'ATENA, *Regione (in generale)*, 1988, ora in Id. *Costituzione e Regioni. Studi*, Milano, 1991, 35 ss.

(27) La presenza di un duplice livello di intervento normativo (ordinamentale e “materiale”) può porre, peraltro, problemi in ordine alla operatività del principio di parallelismo tra funzioni legislative ed amministrative che la Corte cost. ha mantenuto fermo con riferimento alle materie a fondamento statutario nella sent. n. 236 del 2004. Sui margini di indeterminatezza —

di alcuni orientamenti restrittivi della giurisprudenza costituzionale che ha escluso la possibilità che la legge regionale possa prevedere interventi normativi della legge provinciale nella materia dell'ordinamento degli Enti locali, irrigidendo la potestà regionale in materia (28).

Va apprezzata, in questo ambito, la soluzione della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol di accogliere in un unico atto normativo di rango legislativo la disciplina *organica* dell'ordinamento degli Enti locali: si tratta del già ricordato codice degli Enti locali approvato con l.r. n. 2 del 2018 che assolve, *mutatis mutandis*, alla funzione del d.lgs. n. 267 del 2000 (testo unico sull'ordinamento degli Enti locali) nell'ordinamento dello Stato.

Al suo interno, nel Titolo III dedicato ad « organizzazione e personale », si segnala per la sua rilevanza ed interesse il capo III dedicato alla disciplina dei Segretari comunali che nell'ordinamento regionale sono — con soluzione innovativa rispetto a quanto avviene nelle Regioni ordinarie — dipendenti comunali, ancorché forniti di garanzie particolari in ordine al rapporto di servizio riconducibili al limite dei principi generali dell'ordinamento giuridico *ex art. 4 dello Statuto* (29), per quanto non direttamente discendente dall'art. 97 Cost. (30). Resta comunque sullo sfondo, per ciò che concerne la concreta potestà di disciplina del personale comunale (nonché provinciale e regionale) il condizionamento rappresentato dalle competenze statali trasversali (31) ed in particolare della materia « ordinamento civile » *ex art. 117, co. 2 lett. l) Cost.* sui

e di possibile lettura in chiave di centralismo regionale — di tale orientamento, cfr. M. ROSINI, *Le competenze legislative e amministrative*, in S. BARONCELLI, *Profili costituzionali del Trentino-Alto Adige/Südtirol. Lezioni e Materiali*, Torino, 2015, 126 ss.

(28) Si tratta della sent. n. 132 del 2006 della Corte costituzionale, a commento della quale cfr. le considerazioni di P. GIANGASPERO, *Ordinamento e disciplina del personale degli enti locali in Trentino-Alto Adige ed assetto delle fonti normative regionali e provinciali*, in *Le Regioni*, 2006, 1005 ss.

(29) Per la valorizzazione di questo limite alla potestà ordinamentale della Regione su tale figura, cfr. E. GIANFRANCESCO, *I Segretari comunali e provinciali tra Regioni ordinarie e Regioni speciali. Spunti problematici emergenti dalla recente giurisprudenza costituzionale*, in *Rass. parl.*, 2021, 575 ss.

(30) Si pensi alla sent. n. 95 del 2021, riferita proprio all'ordinamento del Trentino-Alto Adige/Südtirol. Per una più recente pronuncia in tema, ancorché riferita all'ordinamento della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, cfr. Corte cost., sent. n. 100 del 2023. A commento di questa decisione, cfr. G.F. PULIZZI, *Regioni a Statuto speciale e segretari comunali: la Corte costituzionale (ri)afferma la regola del pubblico concorso*, in *Le Regioni*, 2023, 845 ss. ed A. CASCONI, *I segretari degli enti locali nelle Regioni a statuto speciale: note a margine di una reiterata violazione del principio del pubblico concorso*, in *Le Regioni*, 2024, 335 ss.

(31) Il vincolo più stringente di tali materie rispetto ai limiti statutari delle norme fondamentali delle riforme economico sociali e dei principi dell'ordinamento giuridico è sottolineato, in una riflessione specificamente dedicata al Trentino-Alto Adige/Südtirol, da G.F. FERRARI, *L'autonomia del Trentino-Alto Adige nella giurisprudenza costituzionale (2001-2021)*, in *Le Regioni*, 2022, 421.

profili privatizzati del rapporto di lavoro, potendo la competenza legislativa regionale e provinciale esplicarsi con un *sufficiente* grado di autonomia sui “residui” profili pubblicistici (32).

8. *Regione/Province autonome e giudizio costituzionale.*

Gli articoli 97 e 98 dello Statuto (nonché gli articoli 56 e 84, co. 6 e 7, dall'art. 97 richiamati) costituiscono il coronamento e suggello del sistema costituzionale di riconoscimento di un'autonomia costituzionale “plurale” quale è quella della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol.

Il riconoscimento della legittimazione autonoma ad impugnare leggi od atti statali in via principale o per conflitto di attribuzione da parte del Presidente della Provincia autonoma (33) costituisce requisito essenziale affinché la giustiziabilità delle competenze statutarie resti nella disponibilità del loro titolare sostanziale, restando escluse ipotesi di sostituzione processuale o surroga da parte dell'Ente regionale nei confronti delle Province autonome (34). Al tempo stesso la riaffermazione della legittimazione del Presidente della Regione ad essere parte del giudizio costituzionale che vede coinvolte competenze regionali esprime un limite sistematico al processo di ridimensionamento dell'Ente regionale sopra accennato, dovendosi la legittimazione processuale collegare ad un patrimonio di competenze costituzionali reale e non virtuale.

Ancora più rilevante ed espressiva delle peculiarità dell'ordinamento qui considerato appare la previsione dell'art. 97, co. 3, Statuto nella parte in cui prevede l'impugnazione della legge regionale da parte di ciascuno dei Consigli provinciali e della legge provinciale da parte del Consiglio regionale o dell'altro Consiglio provinciale (35). Il cerchio della « specialità nella specialità » (36)

(32) Cfr. per un'applicazione (risolta in questo caso a favore della Provincia autonoma di Trento...), Corte cost., sent. n. 45 del 2021, punto 7.3.1 del *Cons. in dir.* Rileva una « sostanziale parificazione » tra Regioni ordinarie e Regioni speciali nella configurazione della materia del lavoro pubblico regionale J. DI GESÙ, *Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; organizzazione e funzionamento dell'amministrazione regionale; procedimento amministrativo regionale; infrastrutture e piattaforme informatiche dell'amministrazione regionale*, in AA.VV. (a cura di S. MANGIAMELI, A. FERRARA, F. TUZI) *Il riparto delle competenze nell'esperienza regionale italiana tra materie e politiche pubbliche*, Milano, 2020, 469. Cfr. anche G.F. FERRARI, *L'autonomia del Trentino-Alto Adige nella giurisprudenza costituzionale*, cit., 425.

(33) Previa deliberazione del Consiglio provinciale nel caso di giudizio su leggi od atti aventi forza di legge; della Giunta nel caso di ricorso per conflitto di attribuzione.

(34) Ipotesi decisamente esclusa dalla sent. n. 381 del 1990 della Corte costituzionale (punto 2 del *Cons. in dir.*)

(35) Sull'impugnazione statale delle leggi regionali e provinciali prevista dai co. 1 e 2 dell'art. 97 ed in particolare sul particolare meccanismo di adeguamento della legislazione

sembra così chiudersi coerentemente: la possibile tutela giurisdizionale innanzi alla Corte cost. delle competenze statutarie eventualmente lese da un altro dei componenti dell'ordinamento del Trentino-Alto Adige/Südtirol complessivamente inteso attribuisce piena rilevanza costituzionale alle competenze medesime ed equiordinazione nella natura di enti costitutivi dell'ordinamento della Repubblica a Regione e Province autonome.

regionale e provinciale previsto dall'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 (recante norme di attuazione dello Statuto concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali) ed il sistema peculiare di "incostituzionalità sopravvenuta" da esso configurato, cfr. in tempi abbastanza recenti Corte cost., sent. n. 93 del 2019, punto 4.1.1. del *Cons. in dir.*

(36) Per riprendere il felice titolo del volume AA.VV. (a cura di R. TONIATTI), *La specialità nella specialità*, cit. Per una recente considerazione complessiva dei profili processuali del contenzioso costituzionale tra Stato, Regione e Province autonome cfr. ora E. ROSSI, *Il contenzioso costituzionale*, in C. CASONATO, E. HAPFACHER, E. ROSSI, R. TONIATTI, *Lineamenti del diritto costituzionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e delle Province autonome di Trento e di Bolzano/Südtirol*, cit., 645 ss. ed il cap. 12 della parte generale di questo *Trattato*.